

Ordinanza del Presidente della Corte
del 30 giugno 1961

Lingua processuale : il francese

Nelle cause riunite 42 e 49-59 — Opposizione di terzo — Procedimento sommario :

Breedband N.V.

società anonima di diritto olandese, con sede in IJmuiden, comune di Velsen, Paesi Bassi, con domicilio eletto a Lussemburgo,

presso l'avv. E. Arendt, Avenue Guillaume 27,

rappresentata dal suo direttore sig. P. R. Bentz van den Berg, assistito dall'avv. J. Mertens de Wilmars, del Foro di Anversa,

ricorrente,

contro

1) l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

con domicilio eletto nei suoi uffici, place de Metz 2, Lussemburgo,

rappresentata dal suo consulente giuridico, Dott. I. Telchini, in qualità d'agente,

assistito dall'avv. J. Coutard, patrocinante presso il Consiglio di Stato francese,

2) Société des Aciéries du Temple,

società anonima con sede in Billancourt (Seine), Francia,

con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avv. G. Margue,
rue Philippe 20,

rappresentata dal suo amministratore-direttore generale

Sig. E. de Sèze,

assistito dall'avv. J. de Richemont, del Foro di Parigi,

**3) Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staal-
fabrieken N.V.,**

società anonima con sede in Velsen (Paesi Bassi),

con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avv. E. Arendt,
Avenue Guillaume 27,

rappresentata dal suo direttore, prof. J. F. Ten Doesschate,

assistito dagli avv. C. P. Kalf e barone H. Collot d'Escury,
del Foro di Amsterdam,

4) Breda Siderurgica Società per Azioni,

con sede in Milano,

con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il Dott. M. G. Rietti,
boulevard Roosevelt 15,

rappresentata dal suo Amministratore delegato-Direttore
generale, Comm. G. Rebua,

assistito dall'avv. C. Grassetti, del Foro di Milano, patrocinante
presso la Corte di Cassazione italiana, professore dell'Università
di Milano,

resistenti nel procedimento sommario,

RITENUTO IN FATTO

La ricorrente, con atto depositato in cancelleria il 5 giugno 1961, ha proposto opposizione di terzo contro la sentenza pronunciata dalla Corte il 22 marzo 1961 nelle cause riunite 42 e 49-59;

la ricorrente, il giorno stesso, ha depositato domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza sopra menzionata fino alla pronunzia della Corte sull'opposizione di terzo proposta contro la sentenza stessa;

la resistente *sub* 1), ha depositato il 16 giugno 1961 le proprie osservazioni scritte nelle quali ha concluso per il rigetto della domanda;

la resistente *sub* 2), ha depositato il 17 giugno 1961 le proprie osservazioni scritte ed ha dichiarato di rimettersi al prudente apprezzamento della Corte circa la fondatezza della domanda di sospensione;

la resistente *sub* 3), ha presentato il giorno stesso le proprie osservazioni scritte ed ha dichiarato di associarsi alla ricorrente nella sua richiesta di sospensione;

la resistente *sub* 4), non ha presentato osservazioni scritte;

le parti sono state debitamente citate e, ad eccezione dell'interveniente Breda, sono comparse il 28 giugno 1961;

esse hanno tenuto ferme le loro conclusioni;

IN DIRITTO

La ricorrente invoca l'articolo 97, paragrafo 2, del Regolamento di Procedura il quale stabilisce che in caso di opposizione di terzo la sospensione dell'esecuzione della sentenza opposta può essere ordinata su richiesta del terzo opponente.

Le resistenti hanno formulato tre eccezioni alla concessione della sospensione, deducendo :

a) che l'opposizione di terzo sarebbe palesemente irricevibile, o quanto meno infondata;

b) che la domanda è evidentemente intesa ad ottenere la sospensione dell'esecuzione delle decisioni dell'Alta Autorità, le quali non potrebbero essere considerate alla stregua di una esecuzione della sentenza opposta;

c) che nella specie le circostanze non renderebbero necessaria la sospensione e che ciascuna di queste eccezioni, qualora fosse fondata, dovrebbe provocare il rigetto della domanda.

Appare opportuno esaminare in primo luogo la terza eccezione delle resistenti. L'articolo 97, paragrafo 2, secondo inciso, del Regolamento di Procedura, stabilisce che sono applicabili le disposizioni del capitolo 1^o, titolo terzo, di detto Regolamento.

Il rinvio a tale titolo significa, nella specie, che la sospensione dell'esecuzione della sentenza può essere disposta ove ricorrano gli stessi presupposti che sono prescritti per richiedere la sospensione dell'esecuzione delle decisioni e raccomandazioni dell'Alta Autorità.

Come una delle resistenti ha fatto giustamente osservare, non si vedono le ragioni per cui il rigetto della domanda potrebbe provocare una situazione quasi inestricabile. In effetti, le misure che costituiscono oggetto della domanda di sospensione avranno come conseguenza il pagamento di determinate somme che potrebbero forse risultare totalmente o parzialmente non dovute e dar luogo a rimborso.

Non è stato dedotto ed appare del resto improbabile che il pagamento di tali somme metterebbe la ricorrente in gravi difficoltà finanziarie. Nemmeno è stato dedotto che il rimborso degli importi corrisposti, qualora si rivelassero non dovuti, darebbe luogo a difficoltà, posto che una siffatta eventualità sembra improbabile, dato il carattere di amministrazione pubblica dell'Alta Autorità.

La ricorrente ha ancora dedotto che potrebbero sorgere delicati problemi giuridici sia per quanto concerne l'epoca, sia per quanto

riguarda l'ammontare degli eventuali rimborsi. Questa tesi è manifestamente inconferente posto che, anche qualora la sospensione venisse concessa, difficoltà di carattere inverso, e non meno gravi di quelle addotte, potrebbero del pari verificarsi.

Pertanto le condizioni e circostanze del caso in esame non impongono di concedere la sospensione, motivo questo di per sé solo sufficiente a determinare il rigetto della domanda.

Visto l'articolo 39 del Trattato C.E.C.A. e gli articoli 83 e 97 del Regolamento di Procedura;

Vista la sentenza della Corte in data 22 marzo 1961 nelle cause riunite 42 e 49-59;

**Il Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità Europee
così provvede**

1. La domanda è respinta.
2. È riservata ogni decisione sulle spese.

Lussemburgo, il 30 giugno 1961

Il Cancelliere

Albert VAN HOUTTE

Il Presidente

A. M. DONNER